

*Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Latina – perimetro ZTL*

## Relazione illustrativa

Progettista

Arch. Federica Caponera

Febbraio 2022

## Sommario

<b>Relazione illustrativa .....</b>	<b>4</b>
1 Premessa.....	4
2 Principi e norme di riferimento.....	5
2.1 Principi generali .....	5
2.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU .....	6
2.3 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità .....	7
2.4 Costituzione della Repubblica Italiana.....	7
2.5 Quadro legislativo.....	8
<b>REGIONE LAZIO.....</b>	<b>10</b>
3 Definizioni .....	11
3.1 Barriere architettonica .....	11
3.2 Unità ambientale .....	12
3.3 Accessibilità .....	12
3.4 Inaccessibilità e accessibilità parziale.....	13
3.5 Conformità e accessibilità.....	13
3.6 Visitabilità e adattabilità .....	14
3.7 Attrezzature.....	14
4 Caratteristiche del PEBA .....	14
4.1 Obiettivi del PEBA.....	14
4.2 Specificità del presente PEBA .....	15
5 Formazione del PEBA .....	16
5.1 Gruppo di lavoro.....	16
5.2 Individuazione degli edifici pubblici .....	17
5.3 Individuazione dei percorsi urbani .....	17
5.4 Rilievo e analisi dell'esistente .....	20
5.5 Codifica delle barriere architettoniche.....	21
5.6 Programmazione degli interventi .....	23
6 Struttura del PEBA .....	24
6.1 Documenti del PEBA.....	24
6.2 Relazione illustrativa.....	24
6.3 Elaborati grafici.....	24
6.4 Schede di rilievo, analisi e progetto.....	24

6.5	Ordinamento delle schede .....	26
6.6	Stima degli interventi .....	27
7	Attuazione del PEBA.....	28
7.1	Realizzazione degli interventi .....	28
7.2	Monitoraggio e aggiornamento del PEBA .....	29

# Relazione illustrativa

## 1 Premessa

Con Delibera di Giunta n. 105 del 15/2/2018 venivano adottate le Linee Guida per la redazione del primo e sperimentale PEBA della città di Latina il cui perimetro ricomprende quello già individuato con la Deliberazione di Giunta Municipale del 19/12/2013 n. 712 e successiva deliberazione del 24/07/2014 n. 410 come zona a traffico limitato (ZTL) ed area pedonale. La metodologia utilizzata per la redazione della fase iniziale del PEBA di Latina è conforme alle “Linee guida per la deliberazione, redazione e approvazione PEBA”, DGR Lazio n.40 dell’11/02/2020.

La presente relazione ha per oggetto il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, di seguito denominato PEBA, che l’Amministrazione comunale di Latina intende attuare dapprima nel perimetro ZTL che poi verrà esteso all’intero territorio comunale, così come previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Come verrà illustrato in seguito, il PEBA è principalmente un programma di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani. Si tratta di uno strumento condiviso e partecipato alla cui redazione ed attuazione contribuiscono una pluralità di soggetti sia interni che esterni all’Amministrazione comunale, le cui competenze afferiscono a diversi ambiti: servizi sociali, lavori pubblici, bilancio, controllo del territorio, mobilità, ecc. Oltre a ciò, per la stesura del PEBA, si è reso necessario l’apporto della cittadinanza e, in particolare, delle persone più sensibili ai temi delle barriere architettoniche.

Nella prima parte della presente relazione verranno illustrati i principi fondamentali sanciti norme e le definizioni dei concetti trattati nel PEBA. Nella seconda parte verranno illustrate le caratteristiche specifiche del PEBA come documento tecnico e le modalità per la sua redazione e attuazione.

## 2 Principi e norme di riferimento

### 2.1 Principi generali

Prima di illustrare le norme che compongono il quadro legislativo nazionale e regionale sulle barriere architettoniche si ritiene utile richiamare le seguenti dichiarazioni programmatiche e fondamentali di principi generali a cui tali norme si ispirano e fanno riferimento:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, O.N.U., 1948;
- ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, O.M.S., 2001;
- Risoluzione del Consiglio Europeo relativa all'Accessibilità alle Infrastrutture e Attività Culturale per le Persone con Disabilità, 2003;
- Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale, Faro 2005;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, 2006;
- Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti, Torino 2010;
- Camera dei Deputati (2010), Atto n. 1013 del 21 ottobre -Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”;
- Manifesto di Matera, 2014;
- Senato della Repubblica (2018) Atto n. 564 del 1 agosto - Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche oggetto della presente relazione si ispira ai principi enunciati dalle principali carte e norme internazionali e nazionali che riguardano i diritti delle persone, con particolare riferimento a quelle svantaggiate. Nei paragrafi che seguono verranno citati alcuni principi fondamentali che ispirano il PEBA. Per quanto riguarda invece il quadro complessivo delle carte e delle norme che riguardano direttamente o indirettamente le tematiche dell'accessibilità, si rimanda al paragrafo 2.5. Si ritiene utile fornire qui due spunti di riflessione che sono sottesi dai principi enunciati più avanti. Tali spunti sono i seguenti:

1. il livello di civiltà di una società si misura sulla qualità della vita delle persone più svantaggiate;
2. la disabilità non è tanto un attributo delle persone, ma piuttosto essa è generata dall'interazione delle persone con l'ambiente in cui vivono, sia sociale che costruito, ovvero dall'impedimento e dal disagio causati dall'inadeguatezza di tale ambiente nel soddisfare le necessità degli individui che lo abitano.

## 2.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU

Si citano di seguito i primi tre articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U. del 1948.

### *Art. 1*

*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.*

### *Art. 2*

*Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.*

### *Art. 3*

*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.*

## 2.3 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

Si cita di seguito l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006.

*I principi della presente Convenzione sono:*

- a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;*
- b) La non-discriminazione;*
- c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;*
- d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;*
- e) La parità di opportunità;*
- f) L'accessibilità;*
- g) La parità tra uomini e donne;*
- h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.*

Si sottolinea il fatto che l'accessibilità è riconosciuta come principio fondamentale e quindi come un diritto inalienabile. Inoltre, si riconosce la diversità come una caratteristica dell'umanità stessa, in base alla quale dev'essere costruito l'ambiente di vita.

## 2.4 Costituzione della Repubblica Italiana

Si citano di seguito gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che fanno parte dei Principi fondamentali della Repubblica.

*Art. 3*

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

*Art. 4*

*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di*

*svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.*

## 2.5 Quadro legislativo

Si riporta di seguito il quadro delle leggi nazionali e regionali finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, con l'indicazione degli specifici ambiti di applicazione:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- c.m. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425, "Standard residenziali";
- c.m. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale";
- L. 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del d.lgs. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
- L. 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1986), viene, inoltre, introdotto l'obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche" (PEBA);
- d.M.I. 16 maggio 1987 n. 246, "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione";
- L. 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e relativa circolare esplicativa c. m. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669;
- d.m. 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e al visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche";
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con l. 28 gennaio 1999, n.17) "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., "Nuovo codice della strada";
- d.m. 26 agosto 1992, "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- d.M.I. 14 dicembre 1993, "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
- d.m. 18 marzo 1996, "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia”;

- c.M.I. 1° marzo 2002, n. 4, “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;
- d.m. 28 marzo 2008, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- L. 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

**REGIONE LAZIO**

- L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74 Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.
- Art. 3 bis (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA)
- Deliberazione G.R. LAZIO n. 40 del 11/02/2020: Approvazione linee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione dei P.E.B.A. .

### 3 Definizioni

Si citano di seguito alcune definizioni utili per la comprensione degli argomenti trattati nel PEBA e della sua costruzione logica. Le definizioni sono tratte dalla normativa nazionale e regionale in materia di barriere architettoniche e accessibilità.

#### 3.1 Barriere architettonica

Definizione di “barriere architettoniche” dal d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. A, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza, ripresa dal d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, riferita agli edifici, spazi e servizi pubblici.

*Per barriere architettoniche si intendono:*

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;*
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*

### 3.2 Unità ambientale

Definizione di “unità ambientale” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. B, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

*Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.*

Questa definizione è stata qui citata perché introduce il concetto di “ambiente”, che supera il concetto di “spazio fisico”. Secondo la definizione del vocabolario Treccani, per ambiente, nell’accezione della biologia, si intende:

*lo spazio che circonda una cosa o un essere vivente in cui questo si muove o vive. [e ancora] l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche in cui si può svolgere la vita degli esseri viventi.*

In base a questa definizione l’accessibilità deve riguardare l’ambiente e non solo lo spazio fisico. Ciò implica che, secondo la normativa, per l’accessibilità non è sufficiente che sia garantita la possibilità di spostarsi fisicamente in un luogo, ma devono essere garantite tutte le condizioni per potervi vivere in maniera confortevole, dignitosa e sicura. Interpretando i principi riportati più sopra, il concetto di ambiente comprende anche l’ambiente o contesto sociale e di vita delle persone.

### 3.3 Accessibilità

Definizione di “accessibilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. G, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

*Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.*

### **3.4 Inaccessibilità e accessibilità parziale**

Le definizioni che seguono sono state appositamente elaborate ai fini della redazione del presente piano. Esse fanno riferimento alla definizione di “accessibilità” di un luogo di cui al precedente paragrafo, che può essere riassunta come segue: un luogo è accessibile quando è fruibile da chiunque in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. Nel presente Piano, per “inaccessibilità” di un edificio o spazio urbano si intende la mancanza di anche solo uno dei requisiti di sicurezza, autonomia e comfort. Per “accessibilità parziale” di un luogo, si intende invece che esso è accessibile solamente ad alcune categorie di persone, mentre è inaccessibile per altre.

Questo modo di classificare l’accessibilità è piuttosto severo, in quanto un luogo viene considerato inaccessibile anche solo per la mancanza del requisito del comfort. Tuttavia ciò ha consentito di mettere in evidenza la presenza nel territorio di luoghi che sono inaccessibili a tutti, e non solo ad alcune categorie svantaggiate, rimarcando il fatto che il problema delle barriere architettoniche riguarda tutta la cittadinanza.

### **3.5 Conformità e accessibilità**

Nel presente PEBA si vuole sottolineare la distinzione tra i concetti di “conformità” e “accessibilità” di un luogo. Ciò per due ragioni: da una parte per consentire all’Amministrazione Comunale di verificare l’effettiva rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche degli edifici e degli spazi urbani del suo territorio, consentendogli, nel caso in cui l’accessibilità sia un traguardo al momento difficile da ottenere per motivate ragioni, di intervenire inizialmente per ottenere almeno la conformità.

Dall’altra, per evidenziare il fatto che, mentre la norma tende a standardizzare le prescrizioni al fine di dettare regole che siano uguali e applicabili per tutti, per ottenere l’accessibilità serve invece una sensibilità aggiuntiva per cogliere le specificità dei casi particolari riguardanti talvolta gruppi ristretti di persone o, addirittura, singoli individui. La stessa legge n. 236/1989 riconosce questa necessità di flessibilità e creatività nella ricerca di soluzioni individualizzate per ottenere l’accessibilità, che va oltre le prescrizioni dimensionali puramente quantitative. Difatti, all’art. 7.2 si legge che “[...] in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”.

Infine, il concetto di accessibilità evolve più rapidamente della normativa, la quale tende a recepirne le esigenze con un certo ritardo, più o meno giustificabile, rispetto al momento in cui queste si manifestano. Ad esempio, attualmente i problemi legati alle disabilità cognitive stanno assumendo un’importanza sempre maggiore rispetto al passato a causa dell’invecchiamento della popolazione e al relativo aumento delle disabilità legate al decadimento fisiologico e/o patologico delle capacità motorie, sensoriali e cognitive delle persone.

### **3.6 Visitabilità e adattabilità**

Definizione di “visitabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. H, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

*Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.*

Definizione di “adattabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. I, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

*Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.*

I concetti di visitabilità e adattabilità sono stati introdotti come una sorta di “accessibilità limitata o differita”, in quanto si è ritenuto troppo oneroso imporre a tutte le unità immobiliari l’accessibilità per le persone con gravi difficoltà motorie. Occorre tenere però presente che l’allungamento della vita e il conseguente invecchiamento della società di cui si è detto più sopra, è destinato ad aumentare sensibilmente nel prossimo futuro. Quindi diverrà sempre più frequente la necessità di rendere accessibile temporaneamente o permanentemente un’unità immobiliare a persone che utilizzano ausili alla deambulazione o comunque con difficoltà motorie e/o sensoriali o psichiche più o meno gravi.

### **3.7 Attrezzature**

Per “attrezzature” si intendono gli edifici e le aree in cui si svolgono attività pubbliche o di interesse pubblico, o in cui sono erogati servizi pubblici o di interesse pubblico (attrezzature collettive, religiose, a verde sportivo, ecc.).

## **4 Caratteristiche del PEBA**

### **4.1 Obiettivi del PEBA**

Come accennato più sopra, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche è essenzialmente un programma di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani, al fine di renderli accessibili a tutti. L’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di redigere un Piano per l’Eliminazione delle Barriere

Architettoniche relativo agli edifici e agli spazi urbani è sancito dai due seguenti articoli di legge. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 32, comma 21, prescrive quanto segue:

*Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.*

Per quanto riguarda invece gli spazi urbani, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 24, comma 9, prescrive quanto segue:

*I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.*

Dai succitati articoli di legge emergono i seguenti obiettivi del PEBA. In primo luogo, l'obiettivo principale del PEBA è, ovviamente, l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e negli spazi urbani. In secondo luogo, tale obiettivo dev'essere perseguito attraverso un piano, ovvero una programmazione temporale degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da raggiungere l'accessibilità in maniera graduale. Per fare ciò è necessaria la rilevazione delle barriere architettoniche e la progettazione degli interventi volti alla loro eliminazione. In terzo luogo, la norma pone tre obiettivi a cui fare particolare riferimento, ovvero l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili, l'installazione di semafori acustici per non vedenti e la rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone handicappate.

## **4.2 Specificità del presente PEBA**

Oltre agli obiettivi del PEBA indicati dalla norma e illustrati sopra, il presente PEBA persegue anche per i seguenti obiettivi:

- l'eliminazione delle barriere culturali relative all'accessibilità, che sono le più resistenti e persistenti (luoghi comuni, discriminazioni, maleducazione, ignoranza, indifferenza, ecc.); in particolare con il presente PEBA si è cercato di demolire la falsa credenza che le barriere architettoniche riguardino solamente le persone con disabilità;
- l'individuazione e il mantenimento nel tempo del massimo livello possibile di accessibilità dell'ambiente costruito;
- l'incentivazione del dibattito sull'accessibilità dell'ambiente costruito;

- la promozione di progetti partecipati complementari per il raggiungimento degli obiettivi esposti, attraverso il coinvolgimento del mondo delle associazioni.

Nel perseguimento degli obiettivi sopraelencati, il presente PEBA si caratterizza per i seguenti aspetti:

1. in questa fase iniziale non riguarda l'intero territorio comunale di Latina, ma solo l'area individuata nel perimetro della ZTL;
2. è stato predisposto sulla scorta delle esperienze ricavate dalla realizzazione di un progetto pilota realizzato su uno specifico percorso urbano, il quale ha consentito di individuare le procedure e le modalità di progettazione, programmazione ed esecuzione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
3. è integrato da un progetto complementare a carattere partecipativo che ha visto il coinvolgimento di associazioni di persone disabili e della cittadinanza;
4. nasce dalla collaborazione e dal dialogo tra l'Amministrazione e gli uffici comunali coinvolti dalle tematiche dell'accessibilità, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione.

## 5 Formazione del PEBA

### 5.1 Gruppo di lavoro

Il presente Piano è stato redatto anche sulla scorta delle esperienze maturate attraverso l'avvio di fasi conoscitive negli scorsi anni e messo in campo nell'ultimo anno grazie ad un progetto partecipato di sensibilizzazione di natura sociale e partecipativa, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale, in particolare con l'Ufficio Urbanistica e l'Urban Center. Nel progetto sono state coinvolte le associazioni di persone disabili per la pianificazione e la verifica delle attività svolte. Durante i vari tavoli di lavoro sono state condivise ed affrontate le tematiche relative sia ai progetti realizzati, sia al PEBA, con un proficuo scambio multidisciplinare di idee, esperienze ed informazioni.

## 5.2 Individuazione degli edifici pubblici

Come visto più sopra, il PEBA ha come oggetto gli edifici pubblici e gli spazi urbani. Sempre limitatamente al perimetro ZTL, per quanto riguarda gli edifici di proprietà del Comune di Latina, sono stati individuati quelli nei quali vengono erogati i servizi pubblici di maggiore importanza per la comunità, ovvero:

1. il municipio;
2. il mercato Annonario (una volta ristrutturato);
3. il museo D. Cambellotti (ex Opera Balilla);
4. il teatro Comunale D'Annunzio.

Per quanto riguarda gli edifici non di proprietà del Comune di Latina ma di notevole interesse pubblico, troviamo:

5. la questura;
6. il circolo cittadino;
7. palazzo dell'intendenza di finanza;
8. l'ufficio postale;
9. la prefettura;
10. la guardia di finanza.

Per ciascuno degli edifici sopraelencati sono state individuate e analizzate le barriere architettoniche presenti e gli interventi necessari per eliminarle con le modalità illustrate di seguito.

## 5.3 Individuazione dei percorsi urbani

Come accennato più sopra, gli interventi oggetto del presente PEBA non riguardano tutto il territorio comunale, ma i percorsi urbani individuati nel perimetro della ZTL. Il PEBA si basa sul concetto di "continuità" come condizione necessaria per l'accessibilità. Difatti, affinché un luogo sia accessibile è necessario che l'accessibilità sia continua ovunque. Per esempio, se l'accessibilità del percorso che collega la casa al luogo di lavoro è interrotta anche solo in un punto, ad esempio dalla mancanza di un attraversamento pedonale, allora tutto il percorso risulta inaccessibile. Ne consegue che non ha senso progettare l'accessibilità a macchia di leopardo, senza che vi sia una sua continuità nello spazio, ma è indispensabile che essa sia diffusa ovunque.

Questa impostazione è coerente con quanto prescritto dalla normativa che istituisce il PEBA di cui si è detto più sopra. Difatti, la legge 104 del 5 febbraio 1992, che estende i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche agli spazi pubblici, all'art. 24, comma 9, prescrive che i piani relativi agli edifici pubblici siano "[...] modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla

realizzazione di percorsi accessibili [...]”.

Alla luce di quanto sopra, con il presente Piano sono stati presi in considerazione i percorsi urbani individuati in base ai seguenti criteri:

- la presenza di servizi pubblici e di interesse pubblico ed esercizi commerciali;
- il collegamento tra edifici e spazi urbani in cui sono presenti servizi pubblici e di interesse pubblico e servizi commerciali.

In base a tali criteri sono stati individuati i seguenti percorsi urbani.

Percorso 1: via E. Filiberto –Piazza del Popolo.

Percorso 2: Piazza del Popolo – via A. Diaz.

Percorso 3: Piazza del Popolo – C.so della Repubblica (fino incrocio via E. di Savoia).

Percorso 4: via E. di Savoia.

Percorso 5: via Umberto I – incrocio v.le xxi Aprile.

Per ciascuno dei percorsi urbani sopraelencati sono state individuate e analizzate le barriere architettoniche in essi presenti e gli interventi necessari per eliminarle, con le modalità illustrate più sotto.



## **5.5 Codifica delle barriere architettoniche**

Le barriere architettoniche rilevate negli edifici pubblici e nei percorsi urbani sono state codificate al fine di identificarle univocamente e richiamarle nei vari elaborati del presente Piano. A ciascuna barriera è stata associata l'indicazione dell'attrezzatura o dello spazio urbano (percorso, attraversamento, fermata autobus, ecc.) in cui essa è presente ed un numero progressivo che la identifica. A ciascuna attrezzatura o spazio urbano sono state inoltre associate le informazioni relative al grado di accessibilità e alla natura pubblica o di interesse pubblico.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le barriere architettoniche relative alle *attrezzature*, il codice identificativo è composto in due parti:

1. la prima parte contiene le informazioni relative all'attrezzatura (edificio e spazio di pertinenza) in cui la barriera è presente (attrezzature collettive, ecc.).
2. la seconda parte contiene un numero progressivo che identifica ciascuna barriera presente nell'attrezzatura.

I codici identificativi delle attrezzature risultano quindi essere i seguenti:

- AC 01, AC 02, ..., AC n., codice relativo alle attrezzature collettive.

Per quanto riguarda le barriere architettoniche relative agli *spazi urbani*, il codice identificativo è composto da tre parti:

1. la prima parte contiene le informazioni relative alla tipologia dello spazio urbano in cui è presente la barriera (attraversamento, percorso, posto auto, ecc.);
2. la seconda parte contiene il Codice Strada Nazionale (CSN) che identifica la via in cui la barriera è ubicata con il relativo numero;
3. la terza parte contiene un numero progressivo che identifica ciascuna barriera presente in una determinata via.

I codici identificativi degli spazi urbani risultano quindi essere i seguenti:

- A CSN.01, A CSN.02, ..., A CSN. n., codice relativo agli attraversamenti stradali;
- P CSN.01, P CSN.02, ..., P CSN. n., codice relativo ai posti auto;
- Pe CSN.01, Pe CSN.02, ..., Pe CSN. n., codice relativo ai percorsi;

Ai codici descritti sopra sono aggiunte graficamente le seguenti informazioni:

**X 000.00** – accessibile

~~X 000.00~~ – parzialmente accessibile

**X 000.00** – inaccessibile

**Normale** – pubblico (carattere normale, a prescindere dal colore)

**Corsivo** – di interesse pubblico (carattere corsivo, a prescindere dal colore)

Infine, nella tavola n. 2 di analisi in allegato, sono state individuate le *criticità* rilevate sul territorio che sono state codificate con la lettera C seguita dal Codice Strada Nazionale, che ne identifica la via in cui è ubicata la barriera, e da un numero progressivo: C CSN.01, C CSN.02, ..., C CSN. n.

## 5.6 Programmazione degli interventi

Il presente Piano è strutturato in modo da fornire tutte le informazioni e gli strumenti per un'agevole pianificazione temporale degli interventi nel breve e medio termine. Ciononostante non è stata proposta una calendarizzazione degli interventi, demandando tale compito all'Amministrazione Comunale che inserirà di volta in volta nel bilancio gli interventi previsti dal presente Piano, evitando di sovrapporsi agli strumenti istituzionali di programmazione economica complicando i processi decisionali. In questo modo si consente all'Amministrazione Comunale di:

- decidere di anno in anno quanto destinare all'eliminazione delle barriere architettoniche in base alle risorse effettivamente disponibili;
- includere gli interventi del PEBA anche in appalti di lavori non specificamente rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi, come ad esempio, in grandi interventi edilizi o in interventi di manutenzione straordinaria;
- concentrare in un unico appalto interventi simili previsti dal PEBA in modo da ottenere economie di scala;
- includere gli interventi del PEBA in progetti finalizzati all'ottenimento di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Al fine di orientare l'Amministrazione Comunale nelle scelte degli interventi da eseguire, come visto più sopra, è stato anche attribuito a ciascun intervento un livello di priorità in base a diversi criteri, tra i quali i principali sono:

- la mancanza del requisito della sicurezza e, in subordine, quelli dell'autonomia e del comfort;
- la presenza di segnalazioni da parte dei cittadini;
- la significatività dei risultati rispetto al rapporto tra costi e benefici.

## 6 Struttura del PEBA

### 6.1 Documenti del PEBA

Il presente PEBA è costituito dai seguenti documenti:

- Il documento preliminare;
- la relazione illustrativa;
- elaborati grafici;
- le schede di rilievo tipo;
- le schede di rilievo delle criticità del territorio;
- le schede di rilievo, analisi e progetto relative alle attrezzature;
- le schede di rilievo, analisi e progetto relative ai percorsi urbani;
- abaco delle soluzioni.

### 6.2 Relazione illustrativa

La presente relazione generale illustra i principi generali a cui si ispira il PEBA, il quadro legislativo di riferimento, la metodologia adottata per la sua redazione, le procedure per l'attuazione, l'aggiornamento e lo sviluppo del PEBA.

### 6.3 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici del presente Piano sono i seguenti:

- Tav unica: Perimetrazione area oggetto del PEBA;
- individuazione criticità relative all'accessibilità,
- attrezzature, percorsi.

Nelle tavole sopraelencate è stata riportata la posizione delle criticità e delle barriere architettoniche individuate nel territorio, identificate con il relativo codice, che sono state analizzate nelle schede.

### 6.4 Schede di rilievo, analisi e progetto

Le schede di rilievo, analisi e progetto rappresentano il cuore del PEBA. Ciascuna scheda contiene le seguenti informazioni relative ad una o più barriere architettoniche: l'ubicazione, la descrizione delle caratteristiche, il grado di accessibilità e gli interventi necessari per la loro eliminazione.

Le schede, oltre a fornire le informazioni necessarie per l'individuazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche, costituiscono anche una casistica delle problematiche presenti negli edifici e negli spazi urbani e delle relative soluzioni progettuali, alla quale è possibile

attingere per l'analisi del costruito e la progettazione di nuovi interventi.

## **6.5 Ordinamento delle schede**

Le schede del presente piano sono di tre tipologie:

1. schede di rilievo e analisi delle criticità del territorio comunale;
2. schede di rilievo, analisi e progetto delle barriere rilevate nelle attrezzature pubbliche;
3. schede di rilievo, analisi e progetto delle barriere rilevate nei percorsi urbani.

## 6.6 Stima degli interventi

Per ciascun intervento previsto nelle schede relative alle attrezzature e agli spazi urbani è stata effettuata una stima di massima.

Nelle tabelle che seguono sono stati riepilogati i costi totali relativi alle attrezzature e ai percorsi urbani.

<b>STIMA DEGLI INTERVENTI SUI PERCORSI URBANI</b>			
<b>Perc.</b>	<b>Frazione</b>	<b>Strade interessate</b>	<b>Costo [€]</b>
1	Centro urbano	via E. Filiberto –Piazza del Popolo	5000
2	Centro urbano	Piazza del Popolo – via A. Diaz	2500
3	Centro urbano	Piazza del Popolo – C.so della Repubblica (fino incrocio via E. di Savoia)	3300
4	Centro urbano	via E. di Savoia	3700
5	Centro urbano	via Umberto I – incrocio v.le xxi Aprile	5500
<b>Totale interventi percorsi urbani</b>			<b>20.000</b>

<b>STIMA DEGLI INTERVENTI SULLE ATTREZZATURE</b>		
<b>Codice</b>	<b>Tipologia di attrezzature</b>	<b>Costo [€]</b>
AC	Attrezzature Collettive	80.000
<b>Totale interventi attrezzature collettive</b>		<b>80.000</b>

## 7 Attuazione del PEBA

### 7.1 Realizzazione degli interventi

Le schede di rilievo, analisi e progetto sono anche da considerarsi delle linee guida progettuali che illustrano i requisiti prestazionali da raggiungere in termini di accessibilità e le caratteristiche degli interventi da eseguire, oltre agli specifici riferimenti alle normative. Alla luce di ciò, per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, le schede del presente Piano e le relative stime potranno essere inserite nei progetti di fattibilità tecnica ed economica sulla base dei quali verranno redatti i progetti definitivi-esecutivi. Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione ordinaria, le schede del presente Piano potranno essere inserite direttamente nella documentazione d'appalto.

## 7.2 Monitoraggio e aggiornamento del PEBA

Nella fase di attuazione del PEBA si suggeriscono le seguenti attività:

1. programmazione e attuazione annuale di nuovi incontri per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell'accessibilità;
2. riunione annuale dei soggetti coinvolti nel PEBA (Amministrazione comunale, Ufficio tecnico, Urban Center) per la verifica delle attività svolte e degli interventi effettuati;
3. individuazione di un soggetto interno all'Amministrazione Comunale responsabile della gestione del PEBA e dell'aggiornamento del relativo documento informatico di programmazione degli interventi;
4. sopralluogo annuale durante il quale verrà verificato il mantenimento dell'accessibilità dei percorsi sui quali si è già intervenuti, eventualmente anche con la presenza di persone disabili;
5. verifica annuale dell'efficienza delle attrezzature specifiche per i disabili presenti nel territorio (dispositivi sonori dei semafori, posti auto per disabili, pavimentazioni tattili, ecc.);
6. incontri annuali o biennali con i cittadini in cui si illustrano i risultati ottenuti dal presente PEBA e si raccolgono eventuali proposte e/o critiche;
7. stesura di brevi resoconti delle attività sopraelencate eventualmente corredati anche da fotografie da utilizzare come spunti per nuove iniziative o per l'aggiornamento del PEBA;
8. realizzazione di una pagina del portale del Comune dedicata al PEBA, anche con una scheda preimpostata per la segnalazione delle barriere architettoniche, e con la possibilità di allegare delle fotografie. Tale scheda può essere utilizzata anche dal personale interno al Comune.
9. creazione di un archivio informatico delle attività del PEBA in cui verranno raccolti, anche in modo sommario, tutti i documenti e le informazioni sopraelencate, da utilizzarsi come materiale di lavoro per i successivi aggiornamenti del PEBA e dei progetti correlati. Nell'archivio potranno essere raccolte anche le informazioni

relative alle eventuali nuove soluzioni che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione, le idee, gli spunti progettuali, le esperienze fatte in altri contesti e quant'altro possa essere utile per migliorare l'accessibilità dell'ambiente costruito.

In base agli esiti delle attività sopraelencate si valuterà il momento più opportuno per una revisione e aggiornamento del PEBA, anche con l'individuazione di nuovi percorsi accessibili, oppure con aggiornamenti "tematici", ovvero rivolti ad una sola tipologia di elementi presenti sul territorio comunale come, ad esempio, i marciapiedi, gli attraversamenti, i posti auto, ecc.

Il progettista

Arch. Federica Caponera